

## PRONTUARIO DI DIFESA E AZIONE

### Sommario

LA SITUAZIONE ATTUALE SUL TEMA PESTICIDI.....	2
REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE .....	5
COME PROCEDERE.....	6
INFRAZIONI FACILMENTE RICONOSCIBILI (dipendenti dai singoli Regolamenti).....	6
<i>CONSIGLI - VEDI ANCHE LETTERA DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE (DA INVIARE ALLE PARTI COMPETENTI PER L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI) E MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI DANNI E/O EFFETTI CAUSATI DA IRRORAZIONI FITOSANITARIE) .....</i>	<i>7</i>
RACCOMANDAZIONI .....	8
PARTICOLARITA' DI ALCUNI REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE.....	9
ALTRE SITUAZIONI .....	10
SISTEMA SANZIONATORIO (estratto).....	10

## LA SITUAZIONE ATTUALE SUL TEMA PESTICIDI

La superficie coltivata a vite in Italia è di circa 700.000 ettari dei quali oltre 101.000 ettari (di cui circa 95.000 in produzione) sono in Veneto (Report Veneto Agricoltura, 2023); la provincia di Treviso ha oltre 43.400 ettari di vigneti; di questi oltre 10.000 ettari sono nei comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene.

**L'urbanizzazione** del territorio è esponenziale, la vendita di prodotti fitosanitari, di tipo chimico, raggiunge livelli sempre maggiori: nel Veneto l'Arpav rileva nel 2021 circa 15.800.000 Kg/litri di fitofarmaci, corrispondenti a circa 2,23 Kg per abitante; nella provincia di Treviso sono stati venduti circa 4.200.000 Kg/litri, corrispondenti a circa Kg. 4,73 Kg per abitante, che diventano oltre Kg. 5, se viene utilizzato il dato ISTAT, raccolto con una metodologia differente: la variazione in % mettendo a confronto il 2021 con 2012, evidenzia un incremento del circa 28%.

Le organizzazioni professionali degli agricoltori e le istituzioni hanno dimostrato una notevole **resistenza al cambiamento** e una altrettanto strenua **difesa dei propri interessi**. Difatti, pur essendo il **metodo biologico e/o biodinamico** una risposta importante e fondamentale per la salute ed una nuova etica di coltivazione, non c'è ancora una chiara opzione in tal senso, aldilà di qualche enunciazione di principio. La coltivazione biologica e biodinamica nel territorio della DOCG ([www.prosecco.it](http://www.prosecco.it)) è il 5% della superficie agricola totale (diminuzione di circa 1% rispetto all'anno precedente), mentre la media italiana è circa del 16%.

Constatiamo che persiste una chiara volontà di incrementare e di non bloccare le concessioni per nuovi vigneti, che a parole non sarebbero dovuti e non dovrebbero aumentare; le concessioni sono, invece, accompagnate da forti investimenti regionali a sostegno dell'incremento della viticoltura (circa 600 milioni in 10 anni, in Veneto).

La maggior parte degli agricoltori, diversamente da una minoranza, peraltro in lenta crescita, utilizza nella propria attività dei prodotti chimici. **Esistono, quindi, due diversi modi di coltivare: uno, biologico e/o biodinamico cioè attento all'ambiente ed uno, convenzionale, basato sull'uso di prodotti chimici e dannoso per l'uomo e l'ambiente.**

L'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, come ufficialmente propagandato, ha lo scopo di "salvare" il raccolto ovvero di aumentare la produzione; il **profitto** quindi, è l'obiettivo finale e viene posto **prima della salute** delle persone e dell'ambiente. Si stima che il reddito netto per la produzione di prosecco, nella DOCG Conegliano Valdobbiadene, vari tra i 10 e 15.000 euro per ettaro con un imponibile fiscale (reddito domenicale) di circa 150,00 euro a ettaro.

## PESTICIDI.

I prodotti utilizzati in agricoltura vengono spesso chiamati con nomi accattivanti (es. fitofarmaci, agrofarmaci, fitosanitari) quando in realtà sono prodotti che **l'ONU/FAO definisce "qualsiasi sostanza,**

*singola o miscelata con altre, destinata a distruggere o tenere sotto controllo qualsiasi organismo “nocivo” che causi danni o comunque interferisca durante la produzione, la lavorazione, la conservazione, il trasporto e la commercializzazione di cibo, derrate alimentari, (omissis) ... Sono incluse le sostanze intese come regolatori di crescita delle piante, defoglianti, disseccanti, diradanti o anticascia dei frutti. Inoltre quelle applicate alle coltivazioni prima o dopo il raccolto per proteggerlo dal deterioramento durante la conservazione e il trasporto.” ... in una parola valida ed usata in tutto il mondo ... PESTICIDI (dal latino Pestis).*

L'irrorazione dei pesticidi non è, nonostante l'obbligo di legge, oggetto di **vigilanza e di controlli**, se non in minima parte; è sempre più evidente che i trattamenti non rispettano tutte le precauzioni dovute per eliminare tutti i rischi connessi alla salute umana, animale ed ambientale, anche se citate nelle norme. Si parla per la prima volta del **Principio di Precauzione** alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e poi viene ripreso dalla UE e riportato in diversi regolamenti europei (es. [1907/2006/CE](#), [178/2002/CE](#)) e nella legislazione italiana (D.lgs. n. [152/2006](#), [D.lgs. n.150/2012](#), [DGR Veneto 1082/2019](#))

Va inoltre sottolineato che ogni anno non sono poche le deroghe al divieto di uso di sostanze tossiche o molto tossiche, adottate dalle autorità (tra il 2019 e il 2022 ci sono state ben 236 deroghe nazionali ai divieti UE di utilizzo di pesticidi, con particolare riguardo a 14 sostanze attive molto pericolose per gli ecosistemi e la biodiversità). Emblematico è il caso del Clorpirifos e Clorpirifos Metile (ma non il solo): una sostanza molto tossica e vietata in alcuni stati degli USA dal 2016 ed in Europa dal 2020, che è considerato un interferente endocrino nocivo e causa di infertilità, calo del quoziente intellettivo nei bambini, autismo, ecc. nonché cancerogeno. Il Governo italiano potrebbe a breve consentire la deroga al divieto di utilizzo per usarlo nella lotta alla flavescenza dorata.

Le norme dicono di non irrorare con temperature uguali/maggiori di 30° e/o in presenza di vento avente velocità di 2,5-3 m/sec, ma non è prevista la dotazione obbligatoria di un termometro ambientale né di un anemometro; le omologazioni dei mezzi adibiti all'irrorazione sono in ritardo; c'è una scarsa presenza e/o assenza di barriere in funzione anti deriva (siepi), soprattutto in prossimità di abitazioni o luoghi frequentati dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, come evidenziato dalle numerose segnalazioni ricevute; i sempre più frequenti articoli di riviste specializzate segnalano la presenza di pesticidi in prodotti alimentari, anche se spesso sotto il limite di legge; il Parkinson è stato definito come malattia professionale, in Francia.

Una situazione, secondo noi, fuori controllo.

Poco documentati sono i **disagi famigliari** dovuti all'esposizione ai pesticidi, al vivere in abitazioni dimezzate del proprio valore, ad interminabili conflitti tra chi irroro e chi subisce, alla frustrazione per malattie anche gravi di congiunti e per la sensazione di vivere in una trappola senza uscite, senza alcun sostegno istituzionale.

Non è poi un mistero che l'obbligo di esporre i cartelli, previsto sia dal [Piano d'Azione Nazionale \(PAN\) del 14 gennaio 2014 n° 150](#) sia dalla [DGR Veneto 1082 del 2019](#) che allega anche questo facsimile

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle Aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

<b>ATTENZIONE</b>	
<b>COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</b>	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE E FINALITA' TRATTAMENTO:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

(ma il Protocollo Vitivinicolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene non cita tale obbligatorietà e propone un cartello molto generico) non viene, se non molto raramente, rispettato rappresentando quindi un grosso pericolo per la salute di tutti, dovuto alla

mancanza di informazione.

Da quest'anno, come Movimento, aderiamo alla battaglia dei movimenti francesi e chiediamo che i vigneti siano posti ad una **distanza di 50 metri dalle abitazioni e dai luoghi sensibili**.

Va inoltre esplicitato il pericolo insito nell'utilizzo dei pesticidi, ben evidenziato dal regolamento Europeo 1272/2008/CE, attraverso delle frasi di pericolo H... in cui sono descritti e precisati, in modo univoco, i pericoli per l'ambiente e la salute, che possono essere: a) effetti cronici, b) effetti tossici, c) molto tossici e tossici con effetti di lunga durata per il sistema endocrino e per l'ambiente acquatico.

Una cosa che però non viene mai evidenziata è che le autorizzazioni vengono concesse valutando gli effetti del solo **principio attivo** su una **persona adulta di 70Kg** di peso (non considerando quindi adolescenti, bambini, nascituri), dimenticando conseguentemente di valutare gli effetti dei co-formulanti (sostanze "mescolate" con il principio attivo per renderlo più usabile, spesso più tossici del principio attivo stesso) che non vengono dichiarati perché, ufficialmente, sono segreti industriali; come non si valutano gli effetti dell'uso contemporaneo di prodotti differenti (i cosiddetti cocktail), che possono potenziare notevolmente gli effetti dei singoli principi attivi mescolati.

Dal protocollo viticolo DOCG Valdobbiadene Conegliano del 2020, risultano esclusi dall'utilizzo i principi attivi che hanno 14 frasi di pericolo, codificate nel Reg. 1272/2008/CE, mentre possono essere usati prodotti con tutte le altre frasi di pericolo (oltre 60), come ad esempio:

H300/H301/H302 = "Letale/Tossico/Nocivo se ingerito"

H304 = "Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie"

H330 = "Letale se inalato"

H341 = "Può provocare alterazioni genetiche"

H373 = "Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta".

È da notare, inoltre, che molti principi attivi sono molto tossici per gli insetti impollinatori, anche se non tutte le etichette riportano questa tossicità.

## REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE

Ogni Comune, anche a seguito delle Delibere Regionali, l'ultima nel Veneto è la n° 1082 del 2019, dovrebbe essere dotato di un Regolamento di Polizia Rurale diretto a promuovere la garanzia della salute pubblica, della sicurezza alimentare e ad assicurare la regolare applicazione delle norme Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali e Comunitarie nell'interesse generale dell'attività agro-silvo-zootecnica, della protezione e del benessere delle persone, degli animali, della salvaguardia e manutenzione dei suoli e dei corpi idrici, a difesa del territorio e dell'ambiente.

I Regolamenti di Polizia Rurale dovrebbero regolare l'intero svolgimento delle operazioni in agricoltura, ma, dove sono stati emanati, **sono di difficile applicazione** ed i controlli e la vigilanza sul loro rispetto quasi inesistenti: una realtà dove gli interessi dei coltivatori sono primari e condizionano fortemente le Amministrazioni Locali e Regionale.

Il Regolamento di Polizia Rurale è di norma scaricabile dal sito Internet del proprio Comune o può essere richiesto alla segreteria comunale; bisogna però prestare attenzione perché i Regolamenti dei vari Comuni (dove esistono) si assomigliano tutti in quanto derivati da una bozza predisposta dalla Regione (in Veneto); in particolare, nei comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene i Regolamenti di Polizia Rurale derivano tutti da una bozza predisposta da alcuni tecnici e poi approvata dai singoli Consigli Comunali nel lontano 2011; molti Comuni, nel tempo, hanno però introdotto delle varianti legate allo specifico territorio.

**È necessario, quindi, leggere bene** quello del proprio Comune, tenendo presente che quasi sempre esso prevede norme diverse in funzione dei diversi tipi di area: urbana, agricola o extra agricola o altro ancora. Vedasi l'allegato A della [DGR Veneto n°1082 del 30 luglio 2019](#) - INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI – derivante parzialmente dal PAN ([Piano di Azione Nazionale del gennaio 2014 n° 150](#)), in cui si prevedono per le Regioni e Province Autonome la possibilità di predisporre a loro volta linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Serve segnalare, poi, che In ogni Comune dovrebbe esistere la mappatura dettagliata del proprio territorio (di norma in scala 1:5000) in cui dovrebbero essere indicate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, intendendo con ciò le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti e/o cronici dei pesticidi sulla salute. Tale categoria (gruppi vulnerabili) comprende le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi nel lungo periodo (art. 3 – Regolamento [CE 1107/2009](#)).

La Regione Veneto, nel suo [DGR n. 1082 del 30/07/2019](#), ha definito una nuova sottocategoria: "Siti Altamente Sensibili", con norme di trattamento delle colture poste nelle adiacenze più restrittive (fascia di rispetto di 30 metri, utilizzo di prodotti ammessi in agricoltura biologica e presenza di siepi) demandando ai Comuni ed alle ULSS l'incarico di individuarle.

Solo pochissimi Comuni risultano averlo fatto.

## COME PROCEDERE

La prima cosa da fare in assoluto è scaricare dal sito Internet del Comune, o chiedere alla segreteria del proprio Comune, copia del Regolamento di Polizia Rurale che, cosa molto importante, **dovrebbe essere predisposto** con la partecipazione attiva dei cittadini, anche rappresentati dalle associazioni ambientaliste:

- Se il Comune ne ha adottato uno, studiarlo attentamente per capire la propria realtà, individuare le possibili infrazioni e valutare le ipotizzabili azioni da intraprendere;
- Se il comune ne è sprovvisto o ne ha uno datato (e quindi obsoleto) o esso risulta incompleto o carente in alcune parti è necessario:
  - innanzitutto socializzare il proprio disagio con altri concittadini che si trovano nelle medesime situazioni e/o vogliono difendere la popolazione ed il suo diritto alla salute e tutelare l'ambiente;
  - domandare ufficialmente al Sindaco un incontro in tempi rapidi, coinvolgendo le parti sociali, e chiedere che ne venga predisposto uno, o venga fatto un aggiornamento a quello esistente adattandolo alla realtà, "copiando" da quelli esistenti più recenti ed efficaci (es. Revine Lago, Pieve di Soligo – variante 12 Piano degli Interventi, ecc.);
- Contattare lo Sportello SOS Territorio per un aiuto, attraverso il Comitato Marcia Stop Pesticidi ([marciastoppesticidi@gmail.com](mailto:marciastoppesticidi@gmail.com)).

## INFRAZIONI FACILMENTE RICONOSCIBILI (dipendenti dai singoli Regolamenti).

- **La deriva** rappresenta il movimento del prodotto fitosanitario (PF) nell'atmosfera, come particelle sospese nell'aria, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene effettuata la distribuzione (Norma ISO 22866). È un termine molto usato ma impreciso nella pratica; viene spesso gestita nei regolamenti in metri (10 – 30 – 50), ma la deriva o nuvola di aria mista a pesticidi può propagarsi ad una distanza molto maggiore: per le api, soggetto sentinella (un salva vita per l'uomo), può avere un raggio superiore ai 1500 metri. Oltre i confini della proprietà la deriva è vietata se *"si superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi"* (art.844 c.c.) e quando si *"ha motivo di temerne pregiudizio"* (art. 949 c.c.).
- Nelle aree **frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili** o in prossimità di **Siti Altamente Sensibili** (vedi [DGR Veneta n. 1082](#)) devono essere esposti cartelli a fondo giallo che avvisino sul tipo di sostanza utilizzata (principio attivo e nome commerciale), la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

- Di norma, in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i diserbanti chimici sono vietati, a meno di specifiche deroghe del Sindaco.
- Gli utilizzatori di pesticidi (fito...) **devono dare informazione** preventiva del trattamento:
  - nelle aree agricole, in prossimità di aree frequentate dalla popolazione (sentieri natura, percorsi salute, ecc.), esponendo l'apposito cartello in corrispondenza dei punti d'accesso, indicando il principio attivo ed il nome commerciale del prodotto, la data di trattamento ed il periodo in cui non si può entrare nell'area trattata;
  - esponendo l'apposito cartello previsto dalle norme (PAN e DGR) e lasciandolo esposto almeno da prima della data del trattamento (meglio dal giorno prima) fino alla data di rientro:

<b>ATTENZIONE</b>	
<b>coltura trattata con prodotti fitosanitari</b>	
Sostanza attiva:	Nome commerciale:
Data trattamento:	Data rientro:
- Non entrare nel campo trattato - Non raccogliere i prodotti della coltivazione - Non raccogliere i prodotti spontanei	

- quando i vicini confinanti hanno chiesto (attraverso lettera raccomandata RR o PEC) di essere informati preventivamente (almeno il giorno prima, per iscritto: via sms, email, WhatsApp, ecc.) del trattamento con indicazione del principio attivo, del nome commerciale del prodotto, la data di trattamento ed il momento di rientro.

**CONSIGLI - VEDI ANCHE LETTERA DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE (DA INVIARE ALLE PARTI COMPETENTI PER L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI) E MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI DANNI E/O EFFETTI CAUSATI DA IRRORAZIONI FITOSANITARIE)**

- Ad inizio stagione, richiedere per iscritto al vicino confinante di essere informati preventivamente dei trattamenti (vedi punto precedente);
- Fotografare o filmare le operazioni di distribuzione dei pesticidi, con data e ora, avendo l'accortezza di non rendere riconoscibili persone e targhe dei mezzi (problema privacy) e di includere, se possibile:
  - degli elementi che consentano di individuare la località o l'indirizzo (geolocalizzazione);
  - i confini delle proprietà, in modo da poter valutare le distanze tenute durante l'operazione;
  - l'eventuale nebulizzazione/nuvola provocata dalla irrorazione;

- qualcosa che faccia capire se c'è vento e la sua eventuale intensità (es. striscioline di carta o nastri appesi – vedi anche punto successivo).
- Esporre delle cartine idrosensibili (facilmente reperibili in Internet) lungo il proprio confine prima di ogni irrorazione e verificare alla fine del trattamento che rimangano gialle com'erano all'inizio. Se hanno macchie bluastre o diventano blu significa che sono state colpite da gocce di liquidi (in questo caso dai pesticidi disciolti in acqua irrorati). È opportuno fotografare la cartina, su cui si è apposto data e ora, sul posto dove è appesa (prima dell'irrorazione, per avere data, ora e posizione incontrovertibili); rifotografare dopo l'irrorazione e conservare in un sacchetto sigillato, se sono presenti macchie bluastre, per eventuali usi futuri.
- Segnarsi se ci sono odori particolari.
- In caso di impatto sulla salute (difficoltà di respiro, irritazioni cutanee, ecc.) è necessario accedere subito alle strutture sanitarie (medico di famiglia o Pronto Soccorso) e conservare il referto medico su cui si deve verificare sia stato scritto di essere stati a contatto/investiti da prodotti fitosanitari.
- Chiamare immediatamente la Polizia Urbana e/o il 1515, numero per le emergenze ambientali del Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) attivo 24 ore su 24 e/o l'USSL di competenza segnalando l'episodio e chiedendo un intervento (urgente) con verbalizzazione dell'episodio, verifica del prodotto utilizzato e della sua registrazione sull'apposito registro. Inoltre, chiedere il prelievo di un campione della miscela irrorata.
- Scrivere, con lettera raccomandata RR, al proprietario, al conduttore del fondo, alla Polizia municipale, al Sindaco (in quanto Responsabile della salute pubblica), all'ULSS/ASL di competenza ed ai Carabinieri Forestali segnalando gli episodi che si ritiene possano avere ripercussioni sulla propria salute e/o sull'ambiente chiedendo un intervento a difesa della salute e, se utile, una apposita ordinanza. Nella lettera fare presente che la legge vieta qualunque tipo di immissione nei fondi altrui che superi la normale tollerabilità (art.844 c.c.). Il rischio di malattie, come dimostrato da innumerevoli e qualificati studi, supera la normale tollerabilità per cui deve essere applicato il **Principio di Precauzione**, che viene citato nelle norme della Comunità Europea e dal PAN Nazionale.
- Allegare alla lettera copia dell'eventuale certificato medico e le foto e/o i filmati fatti.
- Mettere in copia lo Sportello SOS Territorio attraverso il Comitato Marcia Stop Pesticidi ([marciastoppesticidi@gmail.com](mailto:marciastoppesticidi@gmail.com)) e far firmare la lettera da quanti possono testimoniare la veridicità.

## RACCOMANDAZIONI

Come suggerito nei punti precedenti, **tutte** le comunicazioni **devono essere sempre fatte per iscritto e certificate**; dove è possibile, è opportuno farle firmare da altri concittadini testimoni, soprattutto se vicini e/o della stessa zona.

La loro trasmissione ai destinatari dovrà avvenire:

- a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;
- oppure a mano, in duplice copia, richiedendone il protocollo, con apposizione di timbro, data e firma dell'addetto che la riceve, sulla copia che rimane al cittadino;
- oppure, via Posta Elettronica Certificata (PEC).

Riservarsi sempre di documentare i danni, anche ai fini di un possibile futuro risarcimento.

Bisogna prendere in seria considerazione il fatto che spesso volte il danno può manifestare i propri effetti a lungo termine (vedi l'esempio dell'amianto) e che i soggetti deboli (bambini, donne incinte, anziani) hanno un danno da esposizione spesso molto superiore ad una persona normale.

## **PARTICOLARITA' DI ALCUNI REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE**

**Va premesso che la deriva è sempre e comunque dannosa e che l'obiettivo è eliminarla.**

Nelle zone agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (aree che dovrebbero essere individuate dal Comune assieme alla ULSS) è vietato l'utilizzo di pesticidi (fito...) a distanza inferiore ai 30 metri dalle predette aree. La distanza (ferme restando le prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto) è ridotta a 15 metri se l'utilizzatore adotta il Protocollo Vitivinicolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene in abbinamento ad almeno una delle seguenti misure:

- uso di irroratrice a tunnel;
- uso di atomizzatore a torretta (cannone) con determinato numero di speciali ugelli antideriva;
- irrorazione effettuata esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- trattamento con lancia manuale;
- presenza di una barriera vegetale a fogliame fitto alta almeno 3 metri.

In presenza di abitazioni, è vietato l'uso di pesticidi (fito...) a distanza inferiore a 15 metri dal confine. Tale distanza può essere ridotta (ferme restando le prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto) a 5 metri, adottando le misure previste al punto precedente.

In ogni caso, la distanza tra l'area irrorata dai pesticidi (fito...) ed il fabbricato di abitazione non può essere inferiore a 10 metri.

NB: nella Delibera della Regione Veneto N° 1082 del 30 luglio 2019 si introducono, definendo le regole di individuazione, anche i **Siti altamente sensibili** (luoghi frequentati essenzialmente da bambini) inserendo prescrizioni aggiuntive in termini di distanze e di misure per la riduzione della deriva. Si **evita però** di estendere tali prescrizioni aggiuntive ai **Gruppi Vulnerabili** (definizione del Regolamento CE 1107/2009: persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, gli

anziani, lavoratori, e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo). **È una disparità** di trattamento che a nostro parere non ha giustificazione alcuna: il regolamento europeo e la legge italiana pongono quei soggetti al primo posto. In pratica, possiamo definire questa mancanza una punizione per i più deboli, tradendo il Principio di Precauzione, citato nelle premesse delle norme.

## ALTRE SITUAZIONI

Ci sono molte altre situazioni di accanimento ambientale che è opportuno segnalare alle autorità competenti, chiedendo l'effettuazione di controlli e delle risposte.

I casi possibili sono molteplici e dipendono dalle singole realtà; si citano quali esempi:

- inquinamento delle acque, sversamenti nei fiumi e torrenti
- morie di pesci
- taglio di piante e boschi
- sbancamenti e operazioni di movimento terra rilevanti
- piantumazione di vigneti
- impianto di antenne di telecomunicazioni
- ecc.

Anche in tutti questi casi è necessario documentare adeguatamente gli episodi ed effettuare le segnalazioni per iscritto, via lettera raccomandata RR o PEC, mettendo in copia lo Sportello SoS Territorio attraverso il Comitato Marcia Stop Pesticidi ([marciastoppesticidi@gmail.com](mailto:marciastoppesticidi@gmail.com)) o richiedendo preventivamente il suo aiuto.

In caso di criticità si deve contattare la Polizia Municipale e/o i Carabinieri Forestali richiedendo il loro intervento urgente.

## SISTEMA SANZIONATORIO (estratto)

**L'articolo 24** al comma 10 del decreto legislativo 14 agosto n° 150 del 2012: (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AL LIMI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI) riporta: *“Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle **aree specifiche** di cui agli articoli 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.”*

### **Articolo 14.**

*Misure specifiche in aree specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*

.....

**Articolo 15**

*Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in **aree specifiche***

1. ....

2. per **aree specifiche** si intendono:

a) le **aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1107/2009 ("gruppi vulnerabili": Le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, gli anziani, lavoratori, e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo)** e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;

b) le **aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;**

c) .....

**ESEMPLIFICAZIONE**

La sanzione vale sicuramente anche per chi non espone il cartello obbligatorio dove previsto ed i Regolamenti di Polizia Rurale devono recepire quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 agosto 2014 n°150 (obbligo e sanzione).

Vittorio Veneto, maggio 2023